

# Viminale, nuove regole convenzioni per segretari comunali e provinciali

Data: 12 gennaio 2020 | Autore: Nicola Cundò



ROMA, 01 DIC - Entra in vigore oggi il decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese del 21 ottobre sulla nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale.

- Il provvedimento mira a favorire il processo associativo degli enti locali relativamente alle funzioni segretariali, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e tenendo conto dell'attuale carenza di segretari nei comuni di minori dimensioni.
- Tra le novità previste: la classificazione delle convenzioni per la nomina del segretario titolare dovrà tenere conto della somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto e non più, come in precedenza, della popolazione del solo ente "capofila".
- Il decreto detta anche disposizioni in merito alla disciplina transitoria relativa alle convenzioni stipulate precedentemente all'emissione dello stesso e al trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata, anche in caso di collocamento in disponibilità. Particolare attenzione è stata riservata al rispetto del principio in base al quale la nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente di provincia che lo ha nominato.

Trattamento economico del segretario in caso di collocamento in disponibilità'

1. Il trattamento economico dei segretari di sedi convenzionate sulla base dei nuovi criteri, che vengono collocati in disponibilità, è definito dall'art. 16-ter, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

2. Il segretario in disponibilita', nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001.

Disciplina transitoria delle convenzioni già stipulate

1. Le sedi di segreteria convenzionate per le quali l'assegnazione del segretario titolare sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano classificate, sino alla naturale scadenza, secondo la popolazione del comune appartenente alla convenzione che ha disposto la nomina ai sensi dell'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di modifica del numero degli enti aderenti alla convenzione si applica l'art. 2, commi 4 e 5.

2. Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 1 ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilita'.

3. Ai segretari titolari delle sedi convenzionate di cui al comma 1 che vengono collocati in disponibilita' e' corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva.

Per il testo integrale (Clicca QUI per visualizzare la Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020)